

Bruxelles, 1^o settembre 2022
(OR. en)

12036/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0256(NLE)**

**PECHE 299
UD 168**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 429 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 429 final.

All: COM(2022) 429 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.8.2022
COM(2022) 429 final

2022/0256 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio¹ recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 è stato adottato il 13 novembre 2020.

Il regolamento si prefigge di assicurare la competitività dell'industria di trasformazione dell'Unione e di evitare di mettere a repentaglio la produzione dei prodotti della pesca nell'Unione garantendo all'industria un approvvigionamento adeguato. A tal fine, esso riduce o sospende i dazi all'importazione per alcuni prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Specifica inoltre quali operazioni di trasformazione consentono di beneficiare di contingenti tariffari ("operazioni ammissibili") e quali non lo consentono.

Il 19 luglio 2021 il regolamento (UE) 2020/1706 è stato modificato aggiungendo nuovi contingenti autonomi a seguito della scadenza dei protocolli bilaterali con il Regno di Norvegia² e con l'Islanda³ che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca. I nuovi contingenti autonomi scadranno il 31 ottobre 2022. Poiché i negoziati sui nuovi protocolli bilaterali non si concluderanno prima di tale data, è prevedibile che si verifichi una carenza di prodotti della pesca esenti da dazi, da destinare alla trasformazione nell'Unione. È pertanto necessario prorogare la validità dei contingenti fino allo scadere dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/1706.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente iniziativa persegue ed è in linea con la politica dell'Unione degli ultimi 20 anni volta ad assicurare all'industria della trasformazione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 31 TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica alle presenti disposizioni.

- **Proporzionalità**

La scelta strategica è proporzionata perché si autorizza solo una quantità limitata di ciascun prodotto, tenendo conto del tasso di utilizzo, della parità di condizioni tra i produttori dell'Unione e dei paesi terzi, del valore aggiunto e di altre preferenze commerciali esistenti.

¹ GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3.

² GU L 141 del 28.5.2016, pag. 22.

³ GU L 141 del 28.5.2016, pag. 18.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non pertinente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata eseguita alcuna valutazione d'impatto. Poiché la proposta è intesa a modificare l'atto giuridico vigente, valido fino alla fine del 2023, non è necessario effettuare una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza finanziaria sulle entrate dell'UE in termini di perdita di dazi doganali che sarebbero stati riscossi sui prodotti importati. Uno dei contingenti proposti riguarda un prodotto soggetto a un dazio della nazione più favorita (NPF) del 20 % (aringhe in salamoia). Altri due contingenti riguardano prodotti che beneficiano di una sospensione tariffaria dal 15 febbraio al 15 giugno. Per il resto dell'anno le aringhe congelate sono soggette a un dazio NPF del 15 %. Altri tre contingenti riguardano prodotti soggetti a un dazio NPF del 15 %.

L'importo indicato di 10,94 milioni di EUR di perdita di entrate è stato calcolato sulla base del tonnellaggio proposto nel contingente tariffario autonomo (ossia considerando l'utilizzo massimo del contingente), del valore dichiarato all'importazione dei prodotti per i corrispondenti quantitativi importati (valore del contingente) e dell'aliquota del dazio NPF del 15 % o del 20 % sul prodotto, senza tener conto del periodo di sospensione tariffaria. Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che l'Unione concede preferenze commerciali più favorevoli a diversi gruppi di paesi terzi (sistema di preferenze generalizzate, accordi di libero scambio).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta consiste nel prorogare la validità degli attuali contingenti 09.2509, 09.2510, 09.2512, 09.2513 e 09.2514 fino allo scadere della validità del regolamento (UE) 2020/1706. A tal fine è necessario aggiungere nuovi contingenti per il periodo compreso tra novembre 2022 e dicembre 2023. I volumi annuali sono aumentati proporzionalmente per coprire l'intero periodo contingenziale di 14 mesi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione di tali prodotti nell'Unione e assicurare all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio¹ dispone l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un adeguato approvvigionamento all'industria dell'Unione per tale periodo.
- (3) Il 19 luglio 2021 il regolamento (UE) 2020/1706 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio², con l'aggiunta, fra l'altro, di nuovi contingenti validi fino al 31 ottobre 2022, a seguito della scadenza dei protocolli bilaterali con il Regno di Norvegia³ e con l'Islanda⁴ che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca.
- (4) Tuttavia, i negoziati relativi a nuovi protocolli aggiuntivi con l'Islanda e il Regno di Norvegia che prevedono contingenti per alcuni pesci e prodotti della pesca non si concluderanno prima del 31 ottobre 2022.

¹ Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3).

² Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l'inclusione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 1)

³ GU L 141 del 28.5.2016, pag. 22.

⁴ GU L 141 del 28.5.2016, pag. 18.

- (5) È pertanto necessario istituire nuovi contingenti validi fino allo scadere dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/1706,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2020/1706 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*